



Decreto Dirigenziale n. 21 del 02/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06 E S.M.I. ART. 29 NONIES TITOLO III BIS. AUTORIZZAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RILASCIATA CON D.D. N. 10 DEL 23/01/2013 PER LO STABILIMENTO UBICATO IN LUOGOSANO (AV) AREA INDUSTRIALE SAN MANGO. S.N.C. - GESTORE: CONSORZIO GESTIONE SERVIZI (C.G.S.) CON SEDE LEGALE IN STRADA PROV.LE 185 N. 20 DEL COMUNE DI MONTEFREDANE(AV). ATTIVITA': IMPIANTI PER L'ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI CON CAPACITA' SUPERIORE A 50 TONNELLATE AL GIORNO.

IL DIRIGENTE

VISTI

1. il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni recante “Norme in materia ambientale, parte seconda, titolo III bis, in cui è stata trasfusa la normativa A.I.A. contenuta nel D.Lgs. 59/05;
2. l'art. 33 comma 3bis del titolo V del D.Lgs. 152/2006 ai sensi del quale le spese occorrenti per i rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari all'istruttoria delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore;
3. Il Decreto interministeriale 24 aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 22 settembre 2008, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005 n. 59, vigente fino alla data di emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 33 comma 3bis del titolo V del D.Lgs. 152/2006;
4. il D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 vigente dal 11 aprile 2014 che, da ultimo, ha modificato il titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 che disciplina le A.I.A.;
5. il regolamento n.12 “Ordinamento amministrativo nella G.R. della Regione Campania” approvato con D.G.R. n. 612 del 22 ottobre 2011 e s.m.i.;
6. la D.G.R. n. 478/2012 e s.m.i. che, in esecuzione della delibera indicata al punto precedente, attribuisce alle U.O.D. provinciali “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti” della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, la competenza in materia di A.I.A.;
7. la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 con la quale vengono conferiti gli incarichi di responsabile delle U.O.D.;
8. il D.P.G.R. n. 300 del 13 novembre 2013, di conferimento dell'incarico di responsabile della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino alla Dott.ssa Lucia Pagnozzi;
9. la convenzione stipulata tra la Seconda Università di Napoli e la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, rinnovata con D.D. n. 84 del 27 novembre 2013, ai sensi della quale dà assistenza tecnica a questa U.O.D. nelle istruttorie delle pratiche di A.I.A.

PREMESSO:

- **CHE** con Decreto Dirigenziale n. 205 del 30/12/2009, integrato e modificato con D.D. n.198 del 29/06/2010, e D.D. n.10 del 23/01/2013 è stata rilasciata l'A.I.A. al Consorzio A.S.I di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45 e gestito dalla consociata Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.), con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane, ai sensi del D.Lgs. n. 59 del 18/2/2005 per “l'impianto di eliminazione dei rifiuti non pericolosi.... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno, codice IPPC 5.3.,attività depurazione acque reflue, ubicato in Luogosano (AV) - area industriale San Mango s.n.c., con validità quinquennale e con le modalità di trattamento dei rifiuti di seguito sinteticamente riportate:

- a) i fanghi addotti per il trattamento devono essere esclusivamente liquidi (residuo secco inferiore al 8/%)
b) i rifiuti c/t non devono eccedere i 500 mc/g;
c) il percolato non deve eccedere i 66,24 mc/g. (59,78 se da solo);
d) l'accumulo in pretrattamento deve essere al massimo di 600 mc/g;
- **CHE** il Gestore CGS, con nota del 19/05/2014, acquisita in data 29/05/2014 al prot. n. 369807, ha chiesto il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29 octies e 29 nonies del D.Lgs. 152/06 per l'attività IPPC 5.3, rilasciata con D.D. n. 205 del 30/12/2009 e s.m.ed un'ulteriore modifica non sostanziale (come definito dall'art. 5 comma 1 lettera l del D.Lgs. 152/06), con relazione tecnica a firma dell' Ing.Ivano Spiniello, per un incremento della capacità produttiva pari a 40 mc/d, al di sotto della soglia indicata al punto 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente al codice C.E.R .19.07.03 "percolato di discarica", diverso da quello di cui alla voce 19.07.02", per una capacità complessiva di trattamento del percolato pari a 100 mc/giorno. Diversamente si ridurrà il quantitativo di altri rifiuti liquidi trattabili giornalmente, passando da 433,76 mc/giorno a 168 mc/giorno;
 - **CHE** ai sensi dell'art.29 octies c.3, così come modificato dal D.lgs 46/2014, l'AIA deve essere rinnovata quando sono trascorsi dieci anni dal rilascio, conseguentemente l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con D.D. n. 205/2009, ha validità fino al 29/12/2019, fatto salvo quanto previsto dall'art.29 octies del medesimo decreto, tanto comunicato alla Società con nota prot.n. 464420 del 03/07/2014;
 - **CHE** con nota acquisita agli atti della UOD prot.n. 369807 del 29/05/2014 il Gestore ha trasmesso la copia del bonifico bancario a favore della Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli di € 2.000 (duemila/00) IBAN IT59A0760103400000021965181, ai sensi del D.M. dell'Ambiente 24.4.2008 allegato III, dovuti a titolo di tariffa istruttoria per modifica non sostanziale;
 - **CHE** la modifica proposta comporta il trattamento dei rifiuti liquidi non pericolosi, così come segue:
 - i rifiuti liquidi conto terzi non devono eccedere i 268 mc/d;
 - il trattamento del percolato (CER 19.07.03) non deve eccedere i 100 mc/d;
 - il trattamento degli altri rifiuti liquidi, contemporaneamente a quello del percolato, non deve eccedere i 168 mc/d;
 - l'accumulo in pretrattamento del percolato (CER 19.07.03), deve essere al massimo di 600 mc/d.
 - **CHE** nel progetto i rifiuti da trattare sono stati suddivisi in quattro macro categorie in funzione del rapporto di biodegradabilità BOD5/COD del rifiuto escludendo dalla tabella dei codici CER già autorizzati con decreto di riesame n. 10 del 23/01/2013 le seguenti tipologie CER: 03.03.05 – 03.03.11 – 04.02.20 – 05.01.10 – 06.03.16 – 07.01.12 – 07.02.12 – 08.02.02 – 08.02.03 – 08.03.15 – 08.04.14 – 10.01.21 – 10.01.23 – 10.07.05 – 10.11.10 – 10.12.13 – 11.01.10 – 12.01.15.

RILEVATO:

- **CHE** con nota del 24/06/2014 prot. n. 0430236 è stata convocata per il giorno 26/06/2014 la Commissione tecnico istruttoria di cui alla D.G.R. n. 1411 del 27/7/2007 per l'esame

preistrutturario della richiesta di rinnovo e di modifica non sostanziale dell'AIA così come previsto dall'art. 29 ter comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

- **CHE** con nota prot. n. 464420 del 03/07/2014 è stato richiesto alla Società, in merito alla modifica non sostanziale da apportare all'impianto, se l'incremento di 40 mc/d del quantitativo di percolato da trattare, avviene nel rispetto della soglia complessiva dei 500 mc/d di rifiuti liquidi già autorizzati e, se il dimensionamento dell'impianto attuale, autorizzato A.I.A. con i limiti prescritti, sia in grado di trattare l'ulteriore quantitativo di percolato richiesto quale modifica non sostanziale;
- **CHE** con nota prot. n. 616/2014 del 10/07/2014 il Gestore ha trasmesso una succinta nota di chiarimenti acquisita dalla U.O.D. al prot. n. 494996 del 16/07/2014, con la quale si precisa che l'incremento del codice CER 19.07.03 rientra nei limiti della soglia *IPPC categoria 5.3* e che l'efficienza depurativa è stata dimostrata nella relazione tecnica – allegato U che è parte integrante della domanda;
- **CHE** con nota prot.n. 464396 del 03/07/2014 è stato trasmesso il progetto di richiesta di modifica non sostanziale alla Seconda Università degli Studi di Napoli per una valutazione più approfondita da parte della medesima, ai sensi della convenzione succitata;
- **CHE** solo in data 17/12/2014, con nota prot. n. 857708 è stato acquisito dalla Seconda Università degli Studi di Napoli il rapporto tecnico istruttorio, a firma della Prof.ssa Rosaria D'Ascoli, relativo alla domanda di modifica non sostanziale – Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con D.D. n.205 del 30/12/2009 e s.m.;
- **CHE** dal rapporto tecnico istruttorio dell'Università si rileva quanto segue:

1. il nuovo assetto autorizzativo comporterebbe un incremento della capacità produttiva pari a 40 mc/giorno relativamente al codice CER 19.07.03 “percolato di discarica”, diverso da quello di cui alla voce “19.07.02”, con una contemporanea riduzione del quantitativo globale di rifiuti conto terzi trattabili di 232 mc/giorno e una consequenziale riduzione di rifiuti trattabili, diversi dal percolato, di 265,76 mc/giorno. Inoltre, rispetto ai codici CER autorizzati al trattamento con decreto di riesame n. 10 del 23/01/2013, nel presente rinnovo, sono state eliminate le seguenti tipologie CER: 03.03.05 – 03.03.11 – 04.02.20 – 05.01.10 – 06.03.16 – 07.01.12 – 07.02.12 – 08.02.02 – 08.02.03 – 08.03.15 – 08.04.14 – 10.01.21 – 10.01.23 – 10.07.05 – 10.11.10 – 10.12.13 – 11.01.10 – 12.01.15;
2. l'incremento della capacità produttiva proposto per il codice CER 19.07.03 di 40 mc/giorno risulta essere al di sotto della soglia p.to 5.3 dell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006. Inoltre, tale incremento di capacità produttiva sarebbe del tutto compensato dalla contemporanea riduzione del quantitativo globale di rifiuti conto terzi trattabili (da 500 a 268 mc/giorno) e dalla consequenziale riduzione della capacità produttiva relativa agli altri rifiuti liquidi che passerebbero da 433,76 mc/giorno a 168 mc/giorno;
3. inoltre, come riportato nella relazione tecnica, agli atti del progetto, l'incremento del codice CER 19.07.03 non comporterebbe alcuna modifica sostanziale dell'attuale assetto impiantistico, in termini strutturali, ma richiederebbe soltanto un'ottimizzazione dei trattamenti specifici per l'abbattimento del carico inquinante, in termini di COD biorefrattario e di metalli. In tal senso si efficienteranno le fasi attualmente in esercizio, apportando degli interventi migliorativi in termini di BAT senza variare la configurazione dell'impianto già autorizzato in A.I.A.

CONSIDERATO:

- **CHE** per le ragioni sopra esposte la modifica proposta dalla Società C.G.S. per l'impianto IPPC di trattamento di rifiuti liquidi non pericolosi, ubicato in Luogosano - zona industriale San Mango sul Calore s.n.c. comporta un incremento della capacità produttiva pari a 40 mc/giorno relativamente al codice CER 19.07.03 e, contestualmente, una riduzione del quantitativo globale di rifiuti conto terzi trattabili da 500 mc/giorno a 268 mc/giorno, con una consequenziale riduzione della capacità produttiva relativa ai rifiuti liquidi trattabili, diversi dal percolato, di 265,76 mc/giorno e si configura quale modifica non sostanziale dell'impianto esistente.

RITENUTO:

- **CHE** alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per approvare l'istanza di modifica non sostanziale per l'aggiornamento del D.D. n.205/2009 e s.m., così come da progetto proposto ed integrato dalla Società C.G.S. Scarl per il trattamento dei rifiuti non pericolosi - attività IPPC codice 5.3 (impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno);

Alla stregua del rapporto tecnico – istruttorio predisposto dalla Seconda Università degli Studi di Napoli e su proposta del Responsabile del procedimento di adozione del presente provvedimento

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che s'intende qui integralmente trascritto e confermato:

1. di autorizzare la modifica non sostanziale all'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.D. n. 205/2009 e s.m., con validità fino al 29/12/2019, fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 octies del D.Lgs. 152/2006 all'impianto sito in Luogosano - zona industriale San Mango sul Calore s.n.c., per l'attività di eliminazione dei rifiuti non pericolosi... con capacità superiore a 50 tonnellate a giorno, con trattamento biologico e chimico-fisico, presentata dal gestore Società C.G.S., con sede legale in Strada Provinciale 185, n. 20, del Comune di Montefredane, con nota del 26/05/2014 ed acquisita in data 29/05/2014 al prot. n. 369807, nel rispetto delle seguenti modalità:
 - il trattamento dei rifiuti liquidi conto terzi non deve eccedere i 268 mc/d;
 - il trattamento del percolato (CER 19.07.03) non deve eccedere i 100 mc/d;
 - il trattamento degli altri rifiuti liquidi, contemporaneamente a quello del percolato, non deve eccedere i 168 mc/d;
 - l'accumulo in pretrattamento del percolato (CER 19.07.03), deve essere al massimo di 600 mc/d.

2. di autorizzare la Società al trattamento dei rifiuti liquidi con i seguenti codici CER, che di fatto sostituiscono quelli già autorizzati nel D.D. n. 10/2013 :

| CER | Tipologia | Attività | Quantità giornaliera a Periodo tab.3 all.V D.lgs.152/06 |
|----------|---|----------|---|
| 02.01.06 | feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito. | D8,D9 | ≤168mc/g |
| 02.02.01 | fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia. | D8,D9 | |
| 02.02.04 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 02.03.01 | fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti. | D8,D9 | |
| 02.03.04 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D8,D9 | |
| 02.03.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 02.04.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 02.05.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D8,D9 | |
| 02.05.02 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 02.06.01 | scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione | D8,D9 | |
| 02.06.03 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 02.07.01 | rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima | D8,D9 | |
| 02.07.02 | rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche | D8,D9 | |
| 02.07.03 | rifiuti prodotti dai trattamenti chimici | D8,D9 | |
| 02.07.05 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti | D8,D9 | |
| 04.01.04 | liquido di concia contenente cromo | D8,D9 | |
| 04.01.05 | liquido di concia non contenente cromo | D8,D9 | |
| 04.01.06 | fanghi, prodotti in particolare dal trattamento in loco degli effluenti, contenenti cromo | D8,D9 | |
| 04.02.17 | tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04.02.16 | D8,D9 | |
| 07.05.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.05.11 | D8,D9 | |
| 07.06.12 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07.06.11 | D8,D9 | |
| 08.01.12 | pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.11 | D8,D9 | |
| 08.01.16 | fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08.01.15 | D8,D9 | |
| 08.01.20 | sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08.01.19 | D8,D9 | |
| 08.03.08 | rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro | D8,D9 | |
| 08.03.13 | scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08.03.12 | D8,D9 | |
| 11.01.12 | soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 10.01.11 | D8,D9 | |
| 11.01.14 | rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11.01.13 | D8,D9 | |
| 16.10.02 | soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16.10.01 | D8,D9 | |

| | | | |
|----------|--|-------|----------|
| 19.06.03 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | D8,D9 | |
| 19.06.04 | digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani | D8,D9 | |
| 19.06.05 | liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale | D8,D9 | |
| 19.07.03 | percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19.07.02 | D8,D9 | ≤100mc/ |
| 19.08.05 | fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane | D8,D9 | ≤168mc/g |
| 19.08.12 | fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.11 | D8,D9 | |
| 19.08.14 | fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19.08.13 | D8,D9 | |
| 19.09.02 | fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua | D8,D9 | |
| 19.11.06 | fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 19.11.05 | D8,D9 | |
| 19.13.08 | rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19.13.07 | D8,D9 | |
| 20.01.25 | oli e grassi commestibili | D8,D9 | |
| 20.01.30 | detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20.01.29 | D8,D9 | |
| 20.03.04 | fanghi delle fosse settiche | D8,D9 | |
| 20.03.06 | rifiuti della pulizia delle fognature | D8,D9 | |

3. resta fermo tutto quanto disposto e prescritto con il D.D. n. 205/2009 di Autorizzazione Integrata Ambientale, modificato ed integrato con D.D. n. 198/2010 e D.D. n. 10/2013. In conseguenza della modifica non sostanziale, autorizzata con il presente provvedimento, la Società dovrà rispettare, altresì, tutte le prescrizioni riportate nel quadro prescrittivo (paragrafo B5) del “documento descrittivo e proposta di documento prescrittivo con applicazioni “Bat”, allegato al presente Decreto, in cui si evidenzia che:
 - 3.1 I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.
 - 3.2 Deve essere mantenuta in buono stato la pavimentazione impermeabile dei fabbricati e delle aree di carico e scarico, effettuando sostituzioni del materiale impermeabile, se deteriorato o fessurato.
 - 3.3 Le operazioni di carico, scarico e movimentazione devono essere condotte con la massima attenzione, al fine di non far permeare nel suolo alcunché.
 - 3.4 Qualsiasi spargimento, anche accidentale, deve essere contenuto e ripreso, per quanto possibile, a secco.
4. di modificare il piano di monitoraggio e controllo, revisione n. 03 del 18/06/2012, già autorizzato da parte dell'ARPAC di Avellino, in considerazione del fatto che l'incremento giornaliero del quantitativo di percolato da trattare comporterà un incremento di alcuni specifici inquinanti, tra cui, la frazione organica e i metalli pesanti, nel modo che segue:

- 4.1) portare la frequenza delle analisi dei metalli pesanti nella fase OUT MEDIA da mensile a quindicinale;
 - 4.2) nel comparto scarico finale, relativamente ai parametri da monitorare, effettuare l'analisi di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006, tabella 3, all. 5 alla parte III;
 - 4.3) includere nel piano di monitoraggio e controllo la descrizione in dettaglio delle modalità di campionamento dell'effluente in uscita dall'impianto;
 5. di effettuare, riguardo alla verifica delle analisi previsionali effettuate nell'allegato U (Relazione trattamenti parziali, verifica efficienza impianto), circa la capacità depurativa dello stesso, nei primi due mesi successivi all'applicazione del nuovo assetto autorizzativo, un monitoraggio allo scarico, con cadenza settimanale, di tutti i parametri previsti dal D.Lgs. 152/2006, tab. 3. all. 5 alla parte III;
 6. di attuare, secondo la tempistica indicata nella relazione tecnica allegata al progetto, così come proposto ed approvato, i seguenti interventi:
 - sostituzione delle tubazioni mobili flessibili con tubazioni rigidi in PET;
 - installazione di misuratori di portata per la quantificazione delle correnti in ingresso.
- Nello specifico:
- . n. 1 misuratore di portata delle acque nere in ingresso;
 - . n. 1 misuratore di portata sulla linea acque bianche in ingresso;
 - . n. 1 misuratore di portata, completo di totalizzatore, sulla linea di scarico in uscita dalla vasca di pretrattamento del percolato;
 - . n. 1 misuratore di portata sulla linea di recupero acque di prima pioggia;
 - realizzazione bacino di sicurezza relativamente ai serbatoi di accumulo rifiuti liquidi "LB";
 - rifacimento di alcuni tratti della superficie pavimentata;
 - installazione di un'unità di precipitazione e potenziamento dell'unità di reazione, dedicata al trattamento dei rifiuti "LB" e del percolato;
 - ripristino carroponte e linea di estrazione sedimenti dall'unità di accumulo acque di prima pioggia
7. custodire il presente provvedimento di modifica non sostanziale, anche in copia, presso lo stabilimento in uno con i Decreti Dirigenziali AIA n. 205/2009, n.198/2010 e n. 10/2013 e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
 8. di stabilire che l'ARPAC effettui i controlli con cadenza annuale, con onere a carico del gestore, precisando che la Società, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 24/04/2008, è tenuta al versamento delle tariffe di controllo determinate in base agli allegati IV e V di euro 1.500, a titolo di acconto, pari alla tariffa minima prevista, la cui attestazione dovrà essere trasmessa in originale a questa

U.O.D., ed in copia all'ARPAC, mentre l'eventuale importo a saldo della tariffa sarà determinato dall'ARPAC;

9. di puntualizzare ulteriormente che:

9.1) i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati dall'Autorità competente qualora si verificasse una delle condizioni di cui all'art. 29 octies d. lgs. n. 152/06;

9.2) l'autorizzazione potrà, inoltre, essere sospesa o revocata secondo le procedure di cui all'art. 29 quattordices D.lgs. n. 152/06 – ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'Autorità giudiziaria – se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto o di quelle comunque imposte dall'Autorità competente;

10. di mettere a disposizione del pubblico, per la consultazione presso i propri Uffici, copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni;

11. di ribadire che ai sensi dell'art. 29 quinquies D. lgs. n. 152/06 il Gestore è tenuto a trasmettere allo scrivente ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – per il tramite dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (già A.P.A.T.) – entro il 30 aprile di ogni anno, i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo dell'anno precedente, nei modi e nelle forme previsti dal D.M. 23 novembre 2001 e s.m.i.;

12. di dare atto che il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in relazione all'esercizio dell'impianto;

13. di notificare il presente provvedimento al Gestore - Consorzio Gestione Servizi (C.G.S.), con sede legale in Strada Provinciale 185, n.20, del Comune di Montefredane (AV) e sede dello stabilimento ubicato in Luogosano (AV), zona industriale San Mango sul Calore s.n.c.;

14. di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Luogosano, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'ASL di Avellino, all'ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino, alla ditta Consorzio ASI di Avellino, con sede legale in via Capozzi n. 45, in qualità di proprietario dello stabilimento de quo;

15. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

16. di inoltrarlo, infine, alla Direzione Generale per l'Ambiente ed Ecosistema, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00) , nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione.

Il Dirigente

(Dott.ssa Lucia Pagnozzi)